

REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI OPERATIVE DI CUI AI COMMI 43.7 E 43.7 *BIS* DELL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 231/2021/R/EEL, RECANTE IL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (TTT).

Art. 1 Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- **Anagrafica Operatori CSEA** è il punto di accesso ai servizi *online* ed alle raccolte dei dati disponibili per gli operatori, creato allo scopo di dematerializzare i flussi informativi, così da renderli al contempo sempre più sicuri e riservati sotto l'aspetto informatico, a cui devono accreditarsi tutti i soggetti che svolgono attività nei settori elettrico, gas, idrico e rifiuti, secondo le modalità stabilite dalle circolari della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA); a tale Anagrafica si accede attraverso la sezione "*DATA ENTRY*" presente nel sito web CSEA e raggiungibile attraverso il link <https://www.csea.it/>;
- **ARERA** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **componente A_{SOS}** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh di cui all'art. 34.2 lettera a) del TIT;
- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **Data Entry Elettrico** è la piattaforma informatica messa a disposizione delle imprese per l'invio delle dichiarazioni e per il versamento del gettito derivante dall'applicazione delle varie componenti tariffarie, ai sensi della regolazione ARERA;

- **Impresa distributrice** è l'impresa esercente il servizio di cui al comma 2.1, lett. b) del TIT;
- **Interessi ex comma 43.7 TIT** sono gli interessi dovuti dall'impresa, che si avvale della deroga di cui al comma 43.7 del TIT, secondo la seguente formula: $[(\text{tasso legale} + 1,50\%)/365 * (\text{numero giorni che intercorrono dal giorno 15 del mese } m \text{ al giorno 4 del mese } m+1) * \text{importo quota capitale}]$;
- **Interessi ex comma 41.4 TIT** sono gli interessi di cui al comma 41.4 del TIT, secondo la formula che segue:
 - ritardo ≤ 14 giorni: $(\text{tasso legale}/365 * \text{gg di ritardo} * \text{importo quota capitale})$;
 - ritardo > 14 giorni: $[(\text{tasso BCE} + 5\%)/365 * \text{gg ritardo} * \text{importo quota capitale}]$ applicati a partire dal termine di versamento di cui al comma 36.1 del TIT;
- **Irregolarità contabile** è la presenza di situazioni di inadempienza nei confronti della CSEA da cui scaturisce il blocco contabile ai sensi del comma 13.7 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità della CSEA;
- **Irregolarità dichiarativa** è la presenza di situazioni di inadempienza nei confronti della CSEA per la mancata compilazione e trasmissione di una qualsiasi dichiarazione, nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione ARERA di riferimento da cui scaturisce il blocco documentale ai sensi del comma 13.7 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità della CSEA;
- **Primo periodo di applicazione del presente Regolamento** è il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi del punto n. 7 della deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel;
- **Posizione debitoria rilevante** è una situazione di inadempienza contabile e/o di irregolarità dichiarativa delle imprese, ai sensi del presente Regolamento;
- **Regolamento di Amministrazione e di Contabilità della CSEA** è il regolamento approvato da ARERA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite la deliberazione del 28/4/2017, n. 297/2017/A e che è stato allegato al predetto provvedimento dell'Autorità quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

- **Regolamento** è il regolamento predisposto dalla CSEA recante le disposizioni operative di cui ai commi 43.7 e 43.7 *bis* dell'allegato "A" alla deliberazione ARERA n. 231/2021/r/eel, recante il testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT);
- **TIT** è il testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, così come sostituito dalla deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel ed allegato a quest'ultima quale allegato "A".

Art. 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai versamenti che sarebbero da effettuare, secondo le modalità previste dal comma 36.1 del TIT alla CSEA da parte delle imprese distributrici, a decorrere dal 1° luglio 2021, con riguardo alla fatturazione della componente A_{SOS} dal mese di maggio 2021 in poi, conformemente a quanto previsto dal TIT.
- 2.2 Il presente Regolamento, in particolare, reca:
 - a) le tempistiche e le modalità operative in virtù delle quali le imprese distributrici possono formulare alla CSEA la richiesta di effettuare il versamento della componente A_{SOS} ai sensi del comma 43.7 del TIT;
 - b) i criteri uniformi e non discriminatori secondo cui la CSEA può concedere o revocare, alle imprese distributrici, l'autorizzazione di cui al comma 43.7 del TIT;
 - c) le modalità di gestione degli interessi *ex* comma 43.7 TIT ed *ex* comma 41.4 TIT.

Art. 3

Imprese distributrici non ammesse a richiedere l'autorizzazione e criteri di gestione delle richieste

- 3.1 Non possono presentare la richiesta per l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento le imprese distributrici che risultino, previamente, in una posizione debitoria rilevante verso la CSEA.
- 3.2 Non possono, altresì, presentare la richiesta per l'autorizzazione ai sensi

del presente Regolamento le imprese distributrici che risultino, previamente, in posizione debitoria rilevante verso la CSEA, per non aver rispettato le scadenze di pagamento di un piano di rateizzazione della CSEA ovvero per il mancato pagamento di una cartella ADeR che non sia stata giudizialmente sospesa e che sia stata emessa per il recupero coattivo dei crediti vantati dalla CSEA.

- 3.3 Nel caso in cui le imprese, di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 del presente Regolamento, presentino, comunque, richieste di autorizzazione, la CSEA le rigetterà, in sede di comunicazione degli esiti delle verifiche di cui al successivo comma 5.1.

Art. 4

Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione

- 4.1 Per le richieste relative ai versamenti da effettuare alla CSEA a partire dal mese di luglio 2021 e con riguardo, quindi, alle fatture emesse nel mese di maggio 2021, le imprese sono state invitate a trasmettere con PEC la propria richiesta di adesione al meccanismo entro il 24 giugno 2021, sulla base della [circolare n. 17/2021/ELT](#) e s.m.i., pubblicata sul sito web istituzionale della CSEA.
- 4.2 Le imprese che non abbiano presentato richiesta ai sensi del precedente comma, possono, relativamente ai versamenti da effettuare successivamente a luglio 2021, presentare la richiesta di autorizzazione alla CSEA, tramite le stesse modalità di cui sopra.
- 4.3 Se un'autorizzazione già concessa è rinunciata o revocata nei casi di cui ai successivi art. 6 e 7 o è scaduta, nei casi di cui al successivo comma 5.5, l'impresa che fosse interessata a usufruirne in futuro deve ripresentare l'istanza.

Art. 5

Modalità di ammissione al meccanismo di cui al comma 43.7 del TIT

- 5.1 La CSEA istruisce le richieste di cui al comma 4.1, verificando, preliminarmente, l'insussistenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al precedente art. 3 e comunica entro il 5 luglio 2021 con PEC, all'indirizzo dell'impresa presente nella Anagrafica Operatori CSEA, l'esito delle suddette verifiche.

- 5.2 La CSEA istruisce le richieste di cui al comma 4.2 e, previa verifica dell'insussistenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al precedente art. 3, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, comunica, secondo le modalità ivi previste, l'esito delle predette verifiche.
- 5.3 Le eventuali autorizzazioni concesse dalla CSEA ai sensi del precedente comma si intendono rilasciate, di norma, con effetto a valere sui versamenti dovuti, secondo le tempistiche previste dal comma 36.1 del TIT, a decorrere dal mese successivo a quello di invio dell'autorizzazione (comprovata dalla data di trasmissione della relativa PEC).
- 5.4 Le autorizzazioni di cui ai commi 5.1 e 5.2 si intendono, di norma, concesse a tempo indeterminato, salva l'applicazione dei successivi articoli 6 e 7.
- 5.5 Per le motivazioni di cui al comma 7.1, la CSEA può negare l'autorizzazione o concederla solo per un numero limitato di mesi e/o a partire da una data successiva a quella di cui al precedente comma 5.3.

Art. 6

Rinuncia al meccanismo di cui al comma 43.7 del TIT

- 6.1 L'impresa, salva l'applicazione del successivo comma 8.2, può inviare alla CSEA espressa rinuncia, con effetto *ex nunc*, al diritto di versare la componente A_{SOS} ai sensi del comma 43.7 del TIT.
- 6.2 Eventuali rinunce ai sensi del presente articolo devono essere inviate alla CSEA sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 all'indirizzo PEC: info@pec.csea.it.
- 6.3 La CSEA invia all'impresa istante, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rinuncia, espressa comunicazione di *nulla osta*.
- 6.4 La rinuncia di cui al presente articolo produce i suoi effetti a decorrere dai versamenti dovuti, secondo le tempistiche previste dal comma 36.1 del TIT, nel mese successivo a quello di invio da parte della CSEA della comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 7

Revoca

- 7.1 Conformemente a quanto previsto dal comma 43.7 *bis* del TIT, la CSEA può revocare l'autorizzazione di cui al presente Regolamento previo congruo preavviso da formalizzare all'impresa interessata almeno 6 mesi prima del termine di versamento previsto dal comma 36.1 del TIT, per esigenze correlate alla disponibilità *pro tempore* delle giacenze sul conto di cui all'articolo 43 del TIT.
- 7.2 L'autorizzazione si considera, altresì, immediatamente e automaticamente revocata, senza obbligo di preavviso semestrale, nel caso in cui l'impresa distributrice risulti in una posizione debitoria rilevante verso la medesima CSEA.
- 7.3 La CSEA comunica, a mezzo PEC, la revoca intervenuta ai sensi del presente articolo. Nel caso di cui al precedente comma 7.2, la revoca evidenzia la data a partire dalla quale l'impresa risulta in posizione debitoria rilevante.
- 7.4 La revoca di cui al precedente comma 7.2 produce i suoi effetti a partire dalla prima di scadenza utile di versamento ai sensi del comma 36.1 del TIT successiva alla data, comunicata da Cassa, a partire dalla quale l'impresa risulta in posizione debitoria rilevante (operando anche *ex post*).
- 7.5 Le imprese che incorrono nella revoca automatica del precedente comma 7.2 possono ripresentare l'istanza di autorizzazione per una sola volta, a condizione di essere rientrate dalla propria posizione debitoria rilevante verso la Cassa per una delle ipotesi descritte dall'art. 3. Ove, quindi, l'impresa, che sia incorsa nella revoca automatica di cui al comma 7.2 e sia stata in seguito nuovamente autorizzata dalla CSEA ai sensi del presente Regolamento, si trovi ad essere nuovamente in una posizione debitoria rilevante, sarà necessario attendere 12 mesi dalla data di comunicazione della revoca, prima di poter ripresentare l'istanza di autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.
- 7.6 Il precedente comma 7.5 trova applicazione successivamente al Primo periodo di applicazione del Regolamento.

Art. 8

Modalità di gestione degli interessi *ex* comma 43.7 TIT ed *ex* comma 41.4 TIT

- 8.1 Nei casi in cui la CSEA autorizzi l'impresa ai sensi del presente

Regolamento, saranno applicati gli interessi ex comma 43.7 TIT.

- 8.2 Alle imprese che, benché ammesse a beneficiare di quanto disposto dal comma 43.7 del TIT, versino alla CSEA la componente A_{SOS} entro la scadenza del comma 36.1 del TIT, non trova applicazione, nella mensilità di riferimento, il precedente comma 8.1, che potrà, invece, trovare applicazione per il versamento relativo alle mensilità successive.
- 8.3 L'importo degli interessi ex comma 43.7 deve essere corrisposto alla CSEA entro il quarto giorno del quarto mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, mediante avviso di pagamento PagoPA, messo a disposizione sul *Data Entry Elettrico* CSEA, successivamente alla verifica della data di effettivo versamento della componente A_{SOS} per il mese di riferimento.
- 8.4 In conformità a quanto previsto dal comma 43.7 del TIT, ai versamenti effettuati oltre il quarto giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della componente A_{SOS} , si applica il tasso di cui al comma 41.4, lettera b), del TIT, applicato a partire dal termine di versamento di cui al comma 36.1 del TIT, ferma restando l'applicazione dei precedenti commi 7.2 e 7.5.
- 8.5 Le previsioni del precedente comma 8.4 trovano, altresì, applicazione alle imprese che, seppure non versanti in una posizione debitoria rilevante verso la CSEA al momento della dichiarazione della componente A_{SOS} per il mese di riferimento, incorrano in una posizione debitoria rilevante sopravvenuta tra il tempo della predetta dichiarazione ed il quarto giorno del terzo mese successivo a quello in cui sia avvenuta la fatturazione di riferimento della componente A_{SOS} , ferma restando l'applicazione dei precedenti commi 7.2 e 7.4.
- 8.6 Gli interessi ex comma 41.4 TIT di cui al presente articolo sono intimati secondo le vigenti procedure interne della CSEA e devono essere corrisposti sulla base delle predette procedure di cui alla Circolare CSEA n. 7/2020/COM.

Art. 9

Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 9.1 Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrazione, Bilancio, Finanza e Contabilità.
- 9.2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel e ai relativi allegati.



9.3 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della CSEA ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Presidente Avv. Giandomenico Manzo

FIRMATO DIGITALMENTE